

## DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

### INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'ORIGINARIO "TESTO UNICO SICUREZZA"

#### TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Il titolo IV riguarda i cantieri temporanei o mobili, con le relative prescrizioni per la prevenzione degli infortuni nei cantieri ed i lavori in quota. Si compone di 72 articoli (dall'art. 88 all'art. 160), suddivisi in 3 capi e corredati da 14 allegati.

#### Capo I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- il campo di applicazione, che viene più chiaramente determinato con l'esclusione dei lavori agli impianti elettrici, alle reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, purché tali lavori non rientrino nel campo edile o di ingegneria civile, come individuato nell'allegato X, e con la ulteriore specificazione che per lavoro edile si intende la costruzione di parti strutturali;
- le esclusioni, che riguardano anche le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, regolate dal d.lgs. n. 272/99, la cui validità è stata prorogata al 16 maggio 2010, in attesa degli appositi regolamenti attuativi;
- la responsabilità del committente, che, in caso di incarico al responsabile dei lavori, non è più tenuto ad effettuare specifiche verifiche sul suo operato;
- gli obblighi del committente nei riguardi della documentazione elaborata dal coordinatore per la sicurezza (PSC e fascicolo tecnico), che ora deve essere soltanto «presa in considerazione» e non più direttamente «verificata», cioè valutata anche nei suoi contenuti;
- la verifica di idoneità tecnico professionale, che, con le modifiche all'allegato XVII:
  - per le imprese esecutrici è stata semplificata con la presentazione della iscrizione alla CCIAA, del DURC, del documento di valutazione dei rischi, della dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione e della autocertificazione del possesso dei requisiti previsti nell'allegato XVII;
  - nei cantieri di entità < 200 uomini-giorno, ove non siano presenti rischi particolari (elencati in allegato XI), è stata semplificata con la presentazione della iscrizione alla CCIAA, del DURC e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti nell'allegato XVII;
- il responsabile dei lavori, ora non più obbligatorio, e che, ove nominato, non deve più necessariamente coincidere con il progettista, nella fase di progettazione, e con il direttore lavori, nella fase di esecuzione;
- l'impresa affidataria, che ora può essere individuata anche nell'ambito di un consorzio di imprese; in questo caso deve essere obbligatoriamente indicata al committente come tale al momento dell'assegnazione dei lavori;
- gli obblighi dell'impresa affidataria nei riguardi delle imprese esecutrici a lei legate da contratto di subappalto: il datore di lavoro e gli altri soggetti dell'impresa, adeguatamente formati ed indicati come incaricati a tale responsabilità (modifiche introdotte nell'allegato XVII), devono verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati in subappalto e l'applicazione delle prescrizioni del PSC da parte di queste imprese, mentre originariamente l'obbligo era solo di «vigilanza»;
- la formazione dei coordinatori per la sicurezza, che, con le modifiche introdotte all'allegato XIV, deve avvenire con un numero massimo di 60 partecipanti per la parte teorica e di 30 partecipanti per la parte pratica;
- l'aggiornamento della formazione dei coordinatori per la sicurezza, che deve essere effettuata sulla base di un totale di 40 ore in un quinquennio, per mezzo di diversi moduli ed anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti (sono fatti salvi gli attestati rilasciati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, e l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre dalla data di entrata in vigore del d.lgs. stesso);
- l'allegato XIII, relativo alle prescrizioni di sicurezza per la logistica di cantiere, che è stato modificato con l'introduzione di prescrizioni aggiuntive per i dormitori, la temperatura degli ambienti, le vie di circolazione e le zone di pericolo;
- l'allegato XV, relativo ai contenuti minimi del PSC e dei POS, che è stato modificato con la specificazione che:
  - il PSC deve considerare i rischi concreti del cantiere e le loro interferenze, con l'esclusione dei rischi propri dell'attività delle singole imprese;
  - il PSC non è prescritto in caso di lavori finalizzati a garantire la continuità, in condizioni di emergenza, nell'erogazione di servizi essenziali come corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione, oltre che per interventi imminenti finalizzati a prevenire incidenti, come già originariamente previsto.

#### Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

*Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili*

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- i lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici, per i quali, oltre alle prescrizioni già previste al titolo III, viene fissato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza non inferiore a quella già stabilita dall'allegato IX;
- i ponteggi, per i quali sono aggiunte norme relative all'obbligo di correnti e di tavola fermapiEDE per i lavoratori che operano sull'ultimo impalcato, sono aggiunte le torri di carico tra le strutture per le quali può essere omessa la costruzione di sottoponti e viene modificata la distanza massima consentita delle tavole del piano di calpestio dalla muratura che passa dagli originari 30 agli attuali 20 centimetri;

- i ponteggi mobili, che devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XVIII, le ruote devono essere saldamente bloccate con cunei e comunque devono essere presenti dispositivi per impedirne lo spostamento involontario;
- i lavori su tetti e lucernari, che devono essere svolti previa verifica della loro resistenza a sostenere il peso degli operai e del materiale impiegato;
- l'allegato XVIII, relativo alla viabilità nei cantieri, ai ponteggi, ecc, che è modificato nelle sezioni relative alla viabilità, ai luoghi di passaggio e alle vie di uscita e di emergenza;
- l'allegato XIX, relativo alle verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi, che è modificato con l'aggiunta relativa alla verifica del montante dei ponteggi prefabbricati metallici a montante e traversi;
- l'allegato XXII, relativo ai contenuti minimi del Pi.M.U.S., per il quale viene ora richiesto di inserire anche nel disegno esecutivo del ponteggio i dati e la firma del progettista, il dato del sovraccarico massimo per mq degli appoggi e degli ancoraggi.

*Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota*

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- il campo di applicazione, per cui si specifica l'estensione a tutte le attività, non solo quelle di costruzione edile e di ingegneria civile, che comportano lavori in quota (lavori ad altezza > 2 mt);
- i DPI da utilizzare, qualora non siano sufficienti i dispositivi di protezione collettiva, che devono essere idonei all'uso specifico e conformi alle norme tecniche;
- l'allegato XXI, relativo alla formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota, che è modificato per la parte relativa all'obbligo di registrazione della formazione sul libretto formativo del cittadino, che è operativo solo in quelle regioni dove tale libretto è stato emanato.

**Capo III – Sanzioni**

Le modifiche introdotte dal "correttivo" riguardano:

- l'introduzione di un sistema di maggiore graduazione e differenziazione del livello della sanzione a carico del solo datore di lavoro, a seconda della mancata o incompleta redazione del piano operativo di sicurezza e del tipo di carenza;
- l'eliminazione delle sanzioni specifiche a carico del preposto;
- le violazioni di più requisiti di sicurezza previsti nell'allegato XII, che, se riconducibili ad una categoria omogenea, costituiscono un'unica violazione.